

## **LE NUOVE REGOLE EUROPEE SULLA GESTIONE DELLE CRISI BANCARIE (BRRD): BAIL-IN**

I Decreti legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 di recepimento della Direttiva 2014/59/UE (BRRD acronimo per Bank Recovery and Resolution Directive) disciplinano la gestione armonizzata delle crisi delle banche e delle imprese di investimento attraverso l'utilizzo di risorse del settore privato al fine di ridurre gli impatti sul sistema economico ed evitare che i costi di un salvataggio ricadano in maniera diffusa sui contribuenti.

In particolare, quando si verificano i presupposti per l'avvio delle procedure di gestione della crisi dell'intermediario, la Banca d'Italia può disporre:

- a)** la riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale emessi dall'intermediario, quando ciò consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto;
- b)** l'adozione di misure di risoluzione oppure la liquidazione coatta amministrativa, qualora la misura indicata alla lettera (a) non consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto dell'intermediario.

Per risoluzione dell'intermediario si intende l'attivazione di un processo di ristrutturazione gestito dall'autorità di risoluzione (Banca d'Italia) che, attraverso l'utilizzo di poteri attribuiti dalla legge, mira a evitare interruzioni dei servizi essenziali offerti dalla banca (ad esempio i depositi, i servizi di pagamento, la gestione dei prestiti etc.) e a ripristinare condizioni di sostenibilità economica della parte "sana" della banca e a liquidare le parti restanti. Fra le misure di risoluzione rientra il c.d. bail in, che consiste nella riduzione del valore delle azioni e di alcuni crediti vantati dalla clientela nei confronti della banca interessata e la loro conversione in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare l'intermediario. In caso di applicazione del bail in, la riduzione e/o conversione è quindi sostenuta da azionisti e creditori della banca secondo la gerarchia prevista dall'art. 52 del Decreto legislativo 180/2015. A titolo esemplificativo, si dovrà procedere alla riduzione, nell'ordine di seguito indicato, di:

- (i)** strumenti di capitale (ad esempio, le azioni), fino alla concorrenza delle perdite;
- (ii)** titoli subordinati;
- (iii)** strumenti di capitale (ad esempio, le azioni), fino alla concorrenza delle perdite;
- (ii)** titoli subordinati;

Alla luce di quanto sopra illustrato, si richiama l'attenzione circa la possibilità che l'investimento in passività di banche e imprese di investimento può potenzialmente esporre, nelle ipotesi indicate, anche all'azzeramento del valore dell'investimento stesso.

Sono sempre esclusi dal bail in i depositi posseduti dalla persone fisiche e dalle piccole e medie imprese protetti dal sistema di garanzia (ossia quelli che rispettano alcuni requisiti espressamente previsti e comunque di importo inferiore a 100.000 euro).

In ogni caso, gli azionisti e i creditori della banca soggetta a bail in non potranno mai subire perdite maggiori di quelle che sopporterebbero in caso di liquidazione coatta amministrativa della banca stessa secondo le procedure ordinarie.

Nel contesto della risoluzione, la Banca d'Italia può, inoltre, annullare i titoli di debito, modificare la scadenza di tali titoli e delle altre passività ammissibili, modificare l'importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono esigibili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

I Decreti legislativi sono entrati in vigore il 16 novembre 2015 e le disposizioni sul bail in sono applicabili dal 1° gennaio 2016. Le misure di gestione delle crisi sono applicabili anche con riguardo agli strumenti di capitale e alle passività già emessi e in essere a tali date.